



ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N.2 DEL 30 OTTOBRE 2024

REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

INTRODUZIONE

Il presente regolamento è conforme ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e alle norme vigenti. È coerente e funzionale al: - Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto - Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98) - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (D. Lgs. 297/94) e successive modifiche - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/99) - Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. 44/2001) - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica (prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007 e Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007)

Art. 1 - Norme strutturali e disposizioni interne

Norme strutturali

Comma 1

La pubblicazione del Piano di Offerta Formativa avviene successivamente all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto mediante affissione all'albo d'Istituto. Tale documento, nelle sue linee generali, ha validità pluriennale.

Comma 2

Il Collegio dei Docenti, ad inizio di ogni anno scolastico, si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche o integrazioni.

Comma 3

La pubblicizzazione degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione all'albo della copia integrale sottoscritta e autenticata dal segretario verbalizzante. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni rimane esposta per un periodo di quindici giorni. Le copie degli atti sono tutelate dalla legge sulla trasparenza e dalla normativa sulla privacy.

Comma 4

L'assegnazione degli alunni alle classi avverrà tenendo conto dei criteri generali stabiliti dagli organi collegiali.

Disposizioni interne

Comma 5

Il personale docente e non docente dovrà vigilare sul rispetto delle norme all'art. X "Obblighi e divieti" e segnalare la trasgressione al coordinatore di classe, che valuterà di caso in caso l'eventuale provvedimento.

Comma 6

Gli alunni che al momento dell'iscrizione chiedono l'esonero dall'insegnamento della Religione cattolica svolgeranno le attività alternative previste.

Art. 2 - Norme generali

Comma 1

Gli studenti sono tenuti a essere puntuali, frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Comma 2

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento serio, educato e corretto; devono rispettare la Dirigente Scolastica, i docenti, il personale tutto della scuola e i loro compagni ed avere un abbigliamento decoroso e consono al luogo frequentato.

Comma 3

Lo studente deve presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente, deve usare un linguaggio corretto ed evitare comportamenti aggressivi e violenti.

Comma 4

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.

Comma 5

Durante la lezione è consentita, con il permesso del docente, l'uscita momentanea dall'aula di uno studente per volta.

Art. 3 - Norme in materia di rappresentanza studentesca

Comma 1

La richiesta di Assemblea di classe o di Istituto, con le indicazioni dell'o.d.g., deve essere presentata dagli studenti con un anticipo di 3 giorni per l'assemblea di classe, di 5 giorni per l'assemblea di istituto. In caso di urgenza, il preavviso è ridotto ad 1 giorno per l'assemblea di classe ed a 3 per l'assemblea di istituto; le assemblee di classe si possono autorizzare per le ultime due ore di lezione.

Comma 2

Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti: 1e assemblee di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe. Le assemblee di istituto sono presiedute dai rappresentanti eletti nel consiglio di istituto.

Comma 3

Il servizio di sicurezza nei momenti assembleari è autogestito dagli studenti e dai medesimi regolamentato, fermo restando l'obbligo di vigilanza dei Docenti e dei Collaboratori scolastici, secondo l'orario di servizio.

Comma 4

Le riunioni del Comitato studentesco possono svolgersi o fuori dall'orario di lezione o anche in orario di lezione su autorizzazione del Dirigente a cui deve essere consegnato il verbale della riunione redatto entro il secondo giorno consecutivo a quello in cui si è tenuta.

Art. 4 – Norme in materia di usufrutto e controllo delle risorse scolastiche, dei locali e degli spazi esterni **Norme in materia di risorse**

Comma 1

L'uso delle fotocopiatrici è limitato alle esigenze didattiche e funzionali e non alla riproduzione dei libri di testo. Ciascun docente può usufruire dell'uso delle fotocopiatrici sottoscrivendo una richiesta da consegnare al collaboratore scolastico nella quale vengono riportate il numero delle copie richieste e la motivazione.

Norme in materia di locali e spazi esterni

Comma 2

Gli studenti sono tenuti al rispetto dei locali e degli arredi scolastici: chiunque causa danni è tenuto al loro risarcimento

Comma 3

L'uso delle aule di approfondimento e delle aule speciali avviene secondo apposito orario e con la presenza del docente.

Gli allievi possono accedere alle aule di approfondimento, solo se accompagnati dai docenti responsabili e devono rispettarne i regolamenti interni.

Comma 4

È fatto divieto agli alunni e a tutto il personale della scuola di transitare negli spazi interni all'edificio con mezzi a motore, salvo deroga eccezionale autorizzata. Negli spazi interni all'edificio non deve essere possibile

accedere con mezzi a motore indipendentemente dalla loro accensione.

Le moto potranno essere parcheggiate, senza assunzione di responsabilità, negli spazi opportunamente indicati.

Comma 5

I docenti che si recano nei laboratori dovranno attenersi al relativo regolamento, che dovrà essere letto la prima volta a tutti gli alunni.

Art. 5 - Norme in materia di uscite anticipate ed entrate posticipate, orari e giustificazioni delle assenze

Norme in materia di uscite anticipate ed entrate posticipate

Comma 1

Per nessun motivo potrà essere affidato l'allievo a persone sconosciute alla scuola.

Ove la necessità di uscita anticipata si verifichi per sopravvenuto malessere, deve essere tempestivamente informata la famiglia e, in caso di impossibilità di comunicazione, l'allievo sarà trasportato in ospedale accompagnato da personale docente o non docente o ausiliario della scuola.

Comma 2

Gli allievi, in caso di necessità o per improvvisa assenza dei docenti e/o per mancanza di personale a disposizione, possono entrare in Istituto dopo la prima ora di lezione e lasciare l'istituto prima della fine delle lezioni, secondo quanto sottoscritto al momento dell'iscrizione che così recita: "Il genitore esonera la Scuola da ogni responsabilità per uscite anticipate in deroga al normale orario di lezione".

Comma 3

I genitori sono invitati ad evitare in ogni modo che il figlio entri dopo l'inizio della prima ora di lezione o che venga prelevato prima del termine dell'ultima ora, se non per gravi motivi.

Comma 4

Qualora il genitore prelevi autonomamente il proprio figlio/a, in caso di malessere, dovrà dichiarare che sarà suo onere di condurlo/a, in caso di malore e/o infortunio, nel più vicino Pronto soccorso

Comma 5

E' ammessa l'uscita anticipata dall'Istituto solo per eccezionali motivi, con l'autorizzazione della Presidenza e se l'allievo viene personalmente prelevato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Norme in materia di rispetto dell'orario

Comma 6

La presenza degli allievi è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che vengono svolte nel contesto scolastico.

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 13.00. Gli alunni possono accedere nell'Istituto dieci minuti prima.

La pausa-ricreazione ha luogo dalle ore 10.55 alle 11.10 con la vigilanza del docente presente nell'ora di riferimento.

Comma 7

Gli allievi in ritardo, entro le ore 8,15, saranno ammessi in aula dall'insegnante presente alla prima ora di lezione, che annoterà tale ritardo sul registro di classe. Il Coordinatore della Classe è tenuto a segnalare alle famiglie i ritardi abituali e può richiedere che l'alunno venga accompagnato da un genitore dopo il verificarsi di tre ritardi. Gli alunni che si presentano in istituto dopo le ore 8,15 saranno ammessi solo su disposizione del Dirigente scolastico o del primo e/o del secondo Docente Collaboratore del Dirigente scolastico. Per le sedi distaccate di via Platone, via Dante e Via Cimarra saranno i responsabili di sede ad occuparsi dell'ammissione degli studenti. L'ingresso a scuola alla seconda ora sarà consentito esclusivamente nei seguenti casi: 1. Comprovati motivi: gli alunni potranno essere ammessi solo per cause documentate e giustificate da motivazioni valide (motivi di salute, appuntamenti medici, ecc.). 2. Accompagnamento dei genitori: Gli studenti dovranno essere accompagnati obbligatoriamente da un genitore o da chi ne fa le veci al momento dell'ingresso. In caso di mancato accompagnamento, l'ingresso alla seconda ora non sarà consentito. Se, in casi eccezionali, l'alunno non dovesse essere accompagnato, nel giorno dell'ingresso posticipato, il genitore sarà tenuto a presentarsi presso la scuola il giorno successivo senza alcuna deroga per giustificare il ritardo e fornire i necessari chiarimenti. Si raccomanda la massima collaborazione nel rispetto di tali disposizioni, volte a garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e la sicurezza di tutti gli alunni.

Comma 8

Per le assenze di massa, cioè quelle relative a situazioni di assenze di almeno i due terzi della classe, i docenti coordinatori annoteranno sul registro elettronico il richiamo disciplinare ed avviseranno i genitori.

Per tutti gli studenti, la riammissione alle lezioni avverrà solo se accompagnati dai genitori. Il Coordinatore, di

concerto con la Dirigente Scolastica, valuterà l'opportunità di convocare il Consiglio di Classe per eventuali sanzioni disciplinari.

Il Consiglio di classe prenderà altresì in considerazione la possibilità di deliberare di abbassare il voto di comportamento.

Norme in materia di giustificazioni delle assenze

Comma 9

Le assenze degli allievi minorenni sono giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci.

Comma 10

In caso di assenza per uno o più giorni, alla prima ora del giorno di rientro a scuola, l'alunno è tenuto a giustificare su Argo.

Comma 11

Se l'assenza non viene giustificata entro tre giorni, l'alunno può essere ammesso solo se accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Comma 12

Se l'alunno non presenta la giustificazione, è riammesso in classe con riserva; l'insegnante è tenuto a segnalarlo sul registro di classe in modo che il giorno successivo il docente della prima ora di lezione sappia di doverla richiedere.

Comma 13

Gli alunni maggiorenni, se i genitori ne avranno dato autorizzazione scritta, possono giustificare personalmente le assenze, con esclusione di quelle collettive.

Comma 14

Le assenze degli allievi che superano i 5 giorni consecutivi (nel calcolo rientrano anche i giorni festivi) per malattia, devono essere giustificate con certificazione medica, che attesti lo stato di buona salute dell'allievo (tale certificazione per ragioni di dovuta riservatezza verrà immediatamente allegata al fascicolo personale dell'allievo). Se l'assenza non è dovuta a motivi di salute, la famiglia è tenuta ad informare preventivamente e per iscritto la Presidenza e successivamente dovrà produrre regolare giustificazione.

Comma 15

L'allievo sprovvisto di certificazione medica non può entrare in classe per norma sanitaria. L'assenza deve poi essere giustificata di norma il giorno successivo. Se ciò non avviene entro 3 giorni l'allievo può essere ammesso solo se accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze collettive degli alunni, il coordinatore del Consiglio di Classe potrà richiedere al Dirigente Scolastico una convocazione straordinaria dei genitori.

I docenti non possono ammettere in classe alunni con prognosi medica.

Art. 6 – Obblighi e divieti

Comma 1

Gli alunni e tutto il personale della scuola, in riferimento alle disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale e di malattie infettive, dovranno attenersi alla nuova normativa e quindi produrre le relative certificazioni rispettando le scadenze, come previsto dal Decreto legislativo n. 73 del 7 giugno 2017.

Comma 2

Il docente al termine dell'ora deve recarsi tempestivamente nella classe dove presterà servizio. Qualora non dovesse essere impegnato nell'ora successiva, attenderà in classe l'arrivo del docente dell'ora.

Comma 3

Il docente deve ricordare agli alunni le regole fondamentali per la sicurezza.

Comma 4

Agli alunni è vietato introdurre a scuola le sostanze chimiche indicate dal Testo unico sugli stupefacenti (DPR 309/90) e successive modifiche.

Comma 5

Il genitore deve dichiarare l'eventuale variazione di potestà durante l'anno scolastico.

Comma 6

Il genitore deve dichiarare le eventuali intolleranze alimentari e tossicologiche dell'alunno.

Comma 7

Il personale della scuola e gli alunni hanno l'obbligo di indossare abbigliamento consono alle attività svolte (esempio attività ludico motoria, pulizia classi per i collaboratori scolastici).

Comma 8

Si precisa che è vietato agli alunni di usufruire dei servizi igienici situati su piani o in plessi differenti da quelli dove è posta la propria aula.

Comma 9

Negli spazi esterni e in tutti i locali dell'Istituto è tassativamente vietato fumare. Lo stesso divieto si applica anche alle sigarette elettroniche.

Comma 10

È fatto divieto posteggiare nelle aree riservate ai disabili, nelle vie d'accesso e nelle aree che possono rappresentare ostacolo e/o impedimento alla circolazione dei mezzi, in particolare, di soccorso e per la sicurezza.

Comma 11

I collaboratori scolastici hanno l'obbligo di sorvegliare le uscite esterne.

Comma 12

È vietato l'uso del cellulare nelle ore di lezione.

Comma 13

Al cambio dell'ora, gli allievi non possono allontanarsi dall'aula per nessun motivo.

Comma 14

Al suono della campana che annuncia la fine dell'intervallo, gli alunni devono affrettarsi a raggiungere le proprie aule.

Comma 15

È fatto divieto agli alunni, salvo autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o dei suoi delegati, e per riconosciuti validi motivi, di girare per le aule durante le ore di lezione disturbando la normale attività didattica.

Comma 16

Tutto il personale dovrà attenersi a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 (TU sulla sicurezza sul lavoro).

Comma 17

È vietato diffondere immagini con dati personali altrui, tramite internet o mms ed utilizzare registrazioni audio e video, fotografie digitali e altri dispositivi elettronici nei locali scolastici, che possano ledere, se non autorizzati, la privacy e quindi perseguibili secondo la legge (Direttiva Fioroni del 30 Novembre 2007).

Comma 18

Gli studenti dovranno mantenere comportamenti corretti on-line e usare consapevolmente i social network per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Eventuali comportamenti non idonei verranno sanzionati secondo la gravità degli atti compiuti.

Art. 7 - Norme in materia di provvedimenti disciplinari

Comma 1

Tutti i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti.

Comma 2

Per i fatti di lieve entità è previsto l'abbassamento del voto di condotta; per gli atti di estrema gravità, oltre all'abbassamento del voto di condotta, saranno indicate dal Consiglio di classe attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, da fare svolgere allo studente in un'ottica rieducativa e di responsabilizzazione (attività in biblioteca, piccole manutenzioni o pulizia in palestra o nelle aule e nei corridoi dell'Istituto).

Comma 3

L'allontanamento dell'alunno può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari e, comunque, per periodi non superiori a quindici giorni.

Qualora si dispongano periodi di allontanamento dalla scuola, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.

Comma 4

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro 3 giorni dalla comunicazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola (Allegato A).

Art. 8 – Norme finali

Comma 1

Per eventuali norme non contenute nel presente regolamento, si farà riferimento a quanto riportato nello Statuto delle studentesse e degli studenti (Allegato B).

ALLEGATO A – ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico, con funzione di Presidente, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti dei docenti e due degli studenti. Svolgono il ruolo di rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente dei docenti nell'elezioni del CdI; svolgono il ruolo di rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente dei genitori nell'elezioni del CdI; svolgono il ruolo di rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente degli studenti nell'elezioni del CdI; ai fini dell'indicazione dei primi due eletti per ogni componente, si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto dei voti ricevuti da ciascun candidato eletto indipendentemente dalla lista di appartenenza e dei voti complessivi ottenuti da ciascuna lista. L'organo di garanzia dura in carica per un triennio e viene rinnovato per la componente docenti e genitori in coincidenza con il rinnovo triennale del CdI; per la componente studentesca il rinnovo è annuale; i componenti dell'organo di garanzia, che per qualunque causa vengono a cessare, sono surrogati dai successivi eletti per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza del CdI si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno in coincidenza con il rinnovo del CdI tutti i membri dell'organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta nel corso del triennio. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso del caso in oggetto preso in esame il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza, se è necessario, la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti. Le cause di incompatibilità sono: qualora il componente dell'organo di garanzia faccia parte dell'organo collegiale che ha erogato la sanzione disciplinare, oppure qualora il componente dell'organo di garanzia sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore; oppure ancora qualora il componente dell'organo di garanzia sia docente, studente o genitore della medesima classe destinatario della sanzione oggetto in ricorso. Esso decide, in caso di controversia, su conflitti che sorgono in merito all'applicazione.